
Le relazioni scuola famiglia nel rapporto educativo

**Il riparto delle responsabilità e il contrasto alle
devianze nella società digitale**

La responsabilità del minorenni (1)

- **Diritto penale:**

è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora 18, se aveva la capacità d'intendere e di volere (art.98 c.p.).

La responsabilità del minorenne (2)

Diritto civile: delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde ->

A) chi ne ha la vigilanza (alternativamente il genitore o il precettore);

B) Il genitore per *culpa in educando*.

Applicabilità art.1227 c.c. Diminuzione del risarcimento in relazione alla gravità della colpa del minore e del suo apporto causale all'evento (Sent. N.21/2015 C. Appello Trieste).

Gli atti negoziali posti in essere dal minorenne sono, di regola, annullabili, a meno che il minore abbia *occultato con raggiri* la sua minore età (art.1426 c.c.).



La funzione educativa nell'ordinamento

Due funzioni distinte intimamente connesse

- **Nell'ordinamento totalitario lo Stato ha avocato la funzione educativa dell'individuo.**
- **Opera Nazionale Balilla (1926) – Ministero dell'Educazione Nazionale (1929).**

ISTRUZIONE -> trasmissione di sapere

EDUCAZIONE -> profilo valoriale, sviluppo armonico della personalità nei suoi aspetti relazionali

Art.30, co.1, Cost.: *dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli*

- **Potere non *sui* figli, ma *per* i figli. *Officium*.**
- **Una funzione e, quindi, un potere non completamente discrezionale, ma strumentale al fine per cui è stato conferito:**

Un adeguato svolgimento del processo educativo.

Diritto dovere di educare: *originario e primario* (rispetto al compito educativo di altri); *insostituibile e inalienabile* (non totalmente delegabile: si può delegare un singolo atto, non la funzione).

Conseguenze giuridiche dell'inadempimento genitoriale all'obbligo di educare i figli

Profili della culpa in educando

La responsabilità dei genitori

(art.2048, I e III co., C.C.)

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone assoggettate alla tutela che abitano con essi ...

Sono liberati da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Oltre alla sorveglianza immediata, la norma comprende una continua opera di educazione, adeguata alle condizioni personali e sociali sussistenti in concreto, la cui mancanza configura la *culpa in educando*.

L'obbligo educativo del genitore

- **Immanente alla relazione genitore – figlio minore e sopravvive all'affidamento a terzi del minore**
- **NON è alternativo, MA concorrente con quello di vigilanza, anche se questa è esercitata da altri**
- **Il genitore risponde per *culpa in educando* anche quando il minore è affidato alla vigilanza di un terzo**

Le responsabilità genitoriali

- Il dovere di educazione del genitore non conosce soluzioni di continuità

Culpa in educando

propria dei genitori

- L'obbligo di sorveglianza è alternativo a quello dei precettori e/o degli altri soggetti ai quali sia stato trasferito

Culpa in vigilando

alternativa

Cass. Civ., Sez.III, 22.4.2009, n.9556

- La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 cod. civ. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa;
- questa è finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.
- Per sottrarsi a tale responsabilità, i genitori devono dimostrare di aver impartito al figlio: ***un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità.***
- Non assumono rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere (...).

Cass. Civ., Sez.III, 14.3.2008, n.7050

- La responsabilità dei genitori abbraccia gli:
- *illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa che si manifestino nel **mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.***

Tribunale di Milano, 22.12.2009

- **Violenza sessuale di un minore a carico di altra minorenn.**
- ***Lo svolgimento dei fatti e i dettagli della vicenda emersi in sede penale dimostrano la mancanza o l'inadeguatezza di messaggi educativi volti a inculcare nel minore il rispetto dell'altro/a e l'attenzione ai sentimenti altrui***
- **Non sarebbe sufficiente provare:**
 - a) **Il rendimento scolastico;**
 - b) **Il rispetto degli orari imposti;**
 - c) **Il comportamento in ambiente scolastico.**

Tribunale di Teramo, 16.1.2012 n.18

- **Costituzione di un gruppo di discussione in un *social network* “quelli che odiano LC ... facciamogli capire che a Mosciano non ce le vogliamo le troie come lei”.**
- **I genitori devono dimostrare:**
 - a) **di aver educato -> non mera indicazione di regole astratte, ma trasmissione di strumenti relazionali;**
 - b) **di aver efficacemente e concretamente controllato l'assimilazione dell'educazione.**
- **LIMITAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA ACCESSO AL WEB.**

Esiste una corresponsabilità educativa della scuola

Gli artt.33 e 34 Cost. enucleano una serie di principi che fanno da sfondo alla regolamentazione della funzione educativa della scuola.

- Libertà d'insegnamento;
- presenza di scuole statale per tutti i tipi, ordini e gradi dell'istruzione;
- libera istruzione da parte di enti privati;
- libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione;
- obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore;
- riconoscimento del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più elevati dell'istruzione.

Scuola – genitori nel rapporto educativo

La scuola svolge un compito sussidiario e integrativo nei confronti dei genitori

La famiglia non può delegare totalmente la funzione educativa alla scuola.

Il ruolo educativo della scuola risulta ancor più importante sotto il profilo dell'interesse collettivo nella crisi della famiglia.

E' sul riconoscimento della funzione educativa della scuola, che si legittima l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della competenza disciplinare sugli alunni: art.1 DPR 24.6.1998, n.249.

La funzione educativa della scuola si fonda:

Art.1 D.Lgs 297/94 -> libertà d'insegnamento intesa come libera espressione culturale del docente, diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

Art.1 DPR 275/1999 -> autonomia didattica delle scuole come garanzia di libertà e pluralismo culturale. Progettazione e realizzazione di progetti mirati allo sviluppo della persona umana.



La responsabilità disciplinare degli studenti

Il rapporto scuola/allievo

potestà e soggezione

atto amministrativo

legge 241/1990 e giurisdizione del G.A.

INIZIO: iscrizione

Proseguimento con l'assegnazione alla classe, la valutazione dell'apprendimento, i momenti disciplinari, l'eventuale trasferimento

FINE: conseguimento del titolo di studio

Natura dell'azione disciplinare

Oltre ad assumere una valenza pedagogico – educativa, l'azione disciplinare è anzitutto **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**, assoggettata anche ai principi e alle **garanzie della LEGGE n.241 del 1990**.

SANZIONI IMPUGNABILI INNANZI AL T.A.R.

La funzione educativa della scuola

Non solo istruzione, ma anche formazione ed educazione dei fanciulli (Cass. 2656/2008).

Prospettiva non antagonista ma complementare a quella della famiglia.

Possibilità di contrasto / impossibilità di imporre un veto.

La legge 29.05.2017, n.71 estende l'ambito della funzione educativa della scuola

Art.4, co.5 -> in conformità alla legge 107/2015 *...le istituzioni scolastiche promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari.*

Art.5, co.1, -> *salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.*

Obbligo di adeguamento dei regolamenti di disciplina

Art.5, comma 2, legge n.71/2017

I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Fonti e principi

Il fondamento del potere disciplinare della scuola si rinviene nello *ius corrigendi* volto ad assicurare il rispetto delle regole e il conseguente successo formativo ed educativo che la scuola è chiamata a perseguire.

- Per gli alunni della scuola PRIMARIA si applicano gli artt. da 412 a 414 del R.D. 1297 del 1928.
- Per gli alunni della scuola SECONDARIA si applica il D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 – Statuto-, con le modifiche apportate dal D.P.R. n.237/2007 preceduto dalla direttiva “Fioroni” n.16 dello stesso anno.
- MA lo Statuto è una CORNICE che demanda ai REGOLAMENTI delle singole scuole l'individuazione di INFRAZIONI, PROCEDURE e ORGANI COMPETENTI.

Lo Statuto

- Esprime i valori che devono informare la *comunità scolastica*.
- Art.3: declina i doveri degli studenti.

Art.4 Principi personalità della responsabilità e diritto di difesa.

(...) Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

- Si occupa delle sanzioni espulsive.
- Introduce la finalità educativa e riparatoria della sanzione.
- Principio della tendenziale non interferenza tra disciplina e valutazione.

Il regolamento disciplinare

- CONDIZIONE PREGIUDIZIALE per l'esercizio del potere disciplinare.
- Conseguenze della mancata adozione.
- Punibilità delle condotte non previste come illecito disciplinare

Natura giuridica del Regolamento

- Atto di auto-organizzazione
- Atto amministrativo unilaterale
- Deliberato dal Consiglio d'Istituto (*ex art. 10, comma 3°, lett. a D.Lgs. 297/1994 "previa consultazione" di studenti e genitori: v. artt. 6 D.P.R. 249 e 14, comma 2° D.P.R. 275/1999*)
- Pubblicazione sull'albo della Scuola
- Conseguenze della mancata adozione

Contenuti del Regolamento

- Mancanze disciplinari e doveri *ex art. 3*
- Sanzioni (onere di tipizzazione)
- Procedimento:
 - *forma*
 - *modalità di contestazione dell'addebito*
 - *contraddittorio*
 - *termine di conclusione*
- Organi competenti
- Organo di garanzia
- Procedure di elaborazione/condivisione e sottoscrizione “condivisa” del Patto Educativo di corresponsabilità (art. 5 *bis*, 2° comma)

Il procedimento (1)

- Comunicazione di avvio del procedimento (**contestazione di addebiti**)
- Formalizzazione dell'istruttoria (**verbalizzazione**)
- Obbligo di conclusione espressa (**sanzione/archiviazione**)
- Obbligo di motivazione
- Termine di conclusione certo

Il procedimento (2)

- Centralità del diritto di difesa: lo studente deve potere “*esporre le proprie ragioni*” (art. 4, comma 3° e artt. 7 ss Legge 241/1990)
- Centralità della comunicazione della contestazione di addebiti
- Proporzionalità sanzione/fatto commesso

Le impugnazioni

- Legittimazione (“*chiunque vi abbia interesse*”)
- Introduzione di un secondo rimedio amministrativo: ricorso al direttore dell’USR (previo parere vincolante dell’organo di garanzia regionale)
- Esecutività della sanzione nel termine di impugnazione o durante l’impugnazione
- Irrilevanza della contemporanea pendenza del procedimento penale